

V Bando Contratti di Filiera

I contratti di filiera, istituiti con la legge finanziaria del 2003, articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono uno dei principali strumenti di sostegno alle politiche agroindustriali. Vengono stipulati tra i soggetti della filiera agroalimentare e agroenergetica, operanti in un ambito multiregionale per rilanciare gli investimenti nel settore agroalimentare al fine di realizzare programmi d'investimento integrati a carattere interprofessionale. I contratti di filiera, partendo dalla produzione agricola, si sviluppano nei diversi segmenti della filiera agroalimentare, intesa come insieme delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari.

Gli interventi agevolati devono essere ecosostenibili, conformi al principio di non arrecare un danno e perseguire gli obiettivi ambientali.

CONTRATTO DI FILIERA

Il Contratto di filiera favorisce processi di riorganizzazione dei rapporti tra i differenti soggetti della filiera al fine di promuovere la collaborazione e l'integrazione fra i soggetti della filiera stessa, stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato e garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione agricola.

Il Contratto di filiera si fonda su un Accordo di filiera sottoscritto tra i diversi soggetti della filiera, operanti in un ambito territoriale multiregionale. L'Accordo di filiera individua il Soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il Programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei Soggetti beneficiari.

All'Accordo di filiera possono partecipare sia Soggetti beneficiari delle agevolazioni, impegnati direttamente nella realizzazione di specifici Progetti, sia soggetti coinvolti indirettamente nel Programma che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di filiera. In ogni caso, il Contratto di filiera è sottoscritto dai soli soggetti facenti parte dell'Accordo di filiera che sono beneficiari delle agevolazioni in quanto direttamente coinvolti nella realizzazione del Programma.

Il Programma deve essere articolato in diverse tipologie di interventi ammissibili in relazione all'attività svolta dai Soggetti beneficiari, in modo da coprire l'intera filiera e dimostrare l'integrazione fra i differenti soggetti in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa commerciale e in termini di distribuzione del reddito.

SOGGETTI PROPONENTI

I soggetti proponenti sono:

- a) Le società cooperative agricole e loro consorzi, i consorzi di imprese, le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente, che operano nel settore agricolo e agroalimentare;
- b) Gli enti pubblici;

- c) Le organizzazioni interprofessionali, riconosciute ai sensi della normativa vigente che operano nel settore agricolo e agroalimentare;
- d) Le società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51 per cento del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, società cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;
- e) Le associazioni temporanee di impresa tra i Soggetti beneficiari, già costituite all'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;
- f) Le reti di imprese che hanno già sottoscritto un Contratto di rete al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni

SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari sono:

- a) Le imprese come definite dalla normativa vigente, anche in forma consortile, le società cooperative e loro consorzi, nonché le imprese organizzate in reti di imprese, che operano nel settore agricolo ed agroalimentare;
- b) Le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente;
- c) Le società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51 per cento del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente. Il capitale delle predette società può essere posseduto, in misura non superiore al 10%, anche da grandi imprese, agricole o commerciali;
- d) Gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, come definiti dal Regolamento (UE) n. 702/2014, iscritti all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell'Università e della ricerca.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Il **Contratto di Filiera** deve interessare un ambito territoriale **multiregionale**. Il carattere di multiregionalità è assicurato da interventi distribuiti sul territorio di due o più regioni o province autonome. L'importo totale dei costi ammissibili riconducibili ad una sola regione non può superare l'85% del totale dei costi ammissibili del Contratto di Filiera. L'integrazione della filiera è garantita da un **Accordo di Filiera**, sottoscritto digitalmente. Possono essere ammessi alle agevolazioni i Contratti di filiera che prevedono Programmi con un ammontare delle spese ammissibili compreso tra 4 milioni e 50 milioni di euro. L'importo del Progetto per singolo Soggetto beneficiario è fissato a un valore minimo di spesa ammissibile di 400.000 euro. Per investimenti effettuati da PMI l'importo del Progetto per soggetto beneficiario è fissato a un valore minimo di spesa ammissibile di 100.000 euro.

Le spese ammissibili possono riguardare:

- a) Investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria, **le PMI e le grandi imprese**;

- b) Investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli, **le PMI e le grandi imprese;**
- c) Investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell' allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), **solo le PMI;**
- d) La partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e misure promozionali a favore di prodotti agricoli, **le PMI e le grandi imprese;**
- e) L'organizzazione e partecipazione a concorsi, fiere o mostre, **solo le PMI;**
- f) I progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo, **gli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza;**
- g) La partecipazione alle fiere e per gli investimenti volti a promuovere la **produzione** di energia da fonti rinnovabili, **solo le PMI.**

AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE

Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nella forma del Contributo in conto capitale e del Finanziamento agevolato.

Per ciò che concerne gli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria, nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli e agroalimentari, l'ammontare dei mezzi apportati dal Soggetto beneficiario non può essere inferiore al 25% degli investimenti ammissibili.

L'ammontare complessivo del Contributo in conto capitale, del Finanziamento agevolato e del Finanziamento bancario non può superare l'importo delle spese ammissibili e le agevolazioni concesse devono comunque rispettare i limiti di intensità massime di aiuto previsti in relazione alle regioni di intervento.

CONTRIBUTO CONTO CAPITALE

Il contributo in c/capitale viene distinto per dimensioni di impresa e per entità del programma d'investimento (Tabella 1° dell'allegato A): la percentuale di agevolazione a fondo perduto va da un massimo del 50% del costo complessivo (PMI con programmi di investimento fino a 5 milioni di euro) ad un minimo del 30% del programma di spesa (Grandi Imprese con programmi di investimento superiore a 5 milioni di euro).

CONTRIBUTO FINANZIAMENTO AGEVOLATO

Il finanziamento agevolato è concesso ad un tasso di interesse dello 0,50% e la durata ha un valore minimo di 4 anni e massimo di 15, con provvista messa a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti.

Il finanziamento agevolato viene erogato nell'ambito di un unico Finanziamento ad opera della Banca Finanziatrice (che opera in regime di convenzione con CdP): il Finanziamento viene quindi articolato in due componenti di pari importo e pari durata, uno agevolato ed uno ordinario/bancario a tassi di mercato.

Conseguentemente ai fini della concessione delle agevolazioni, i Soggetti beneficiari che richiedono il Finanziamento agevolato devono ottenere un finanziamento bancario da una banca Finanziatrice convenzionata con Cdp, almeno pari al 50% dell'ammontare complessivo del Finanziamento.

RUOLO DI BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA

BAPR opera come Banca Finanziatrice: quindi la Banca istruisce, delibera, eroga e gestisce sia il finanziamento bancario che quello agevolato (provvista CDP) a supporto e copertura del piano finanziario legato alla realizzazione del programma d'investimento.